

# Condizioni commerciali generali per commesse di subappalto

GIFAS-ELECTRIC GmbH, CH-9424 Rheineck, valide dal 1° aprile 2019

Valide per la Svizzera (CH) e il Principato del Liechtenstein (LI)

## 1. Aspetti generali

1.1 Le presenti Condizioni commerciali generali per ordini di subappalto (di seguito «**CCG**») di GIFAS-ELECTRIC GmbH (di seguito «**GIFAS**») si applicano a tutte le forniture e i servizi di GIFAS. Condizioni diverse dell'acquirente, dell'ordinante o del committente (di seguito il «**Cliente**») hanno validità solo se accettate espressamente e per iscritto da GIFAS.

## 2. Entità delle forniture e delle prestazioni

2.1 Le forniture e le prestazioni di GIFAS sono riportate in modo definitivo nella documentazione contrattuale di riferimento nel singolo caso. Misure di protezione da agenti atmosferici (ad es. rimozione di neve) non sono incluse nella fornitura. GIFAS ha diritto di apportare modifiche che implicino migliorie, a patto che esse non comportino un aumento dei prezzi. In assenza di accordi diversi, si ricorre a materiale di installazione e altro materiale reperibile in commercio. Con riserva di fornitura superiori o inferiori alla quantità concordata dovute a motivi tecnici.

## 3. Prezzi

3.1 Spese supplementari per lavori e forniture che vadano oltre quanto inizialmente concordato (ad es. modifiche richieste dal cliente o spese supplementari dovute al cliente) e relative cause non sono responsabilità della GIFAS e sono conteggiate a parte. Per lavori a regia, si applicano i prezzi di GIFAS corrispondenti validi al momento della prestazione; per commesse successive si applicano le condizioni previste da GIFAS al momento della commessa.

## 4. Termini e scadenze

4.1 I termini e le scadenze che GIFAS deve rispettare costituiscono solo delle date previste. Per forniture di dispositivi fanno riferimento solo i termini di consegna delle aziende produttrici o dei fornitori. Se al posto di una scadenza si concorda un termine preciso, questo ha lo stesso valore dell'ultimo giorno di una scadenza. Se GIFAS è impossibilitata a rispettare le scadenze di fornitura o prestazione per motivi al di fuori dal proprio controllo, le scadenze saranno opportunamente prorogate. Motivi di impedimento in tal senso sussistono in particolare nel caso in cui il cliente non invii in modo puntuale, completo e corretto in termini di contenuto, le informazioni e la documentazione necessarie all'esecuzione delle forniture e delle prestazioni concordate, oppure qualora il cliente modifichi le stesse successivamente e pertanto causi un ritardo delle forniture e delle prestazioni; il cliente o terzi non adempiano ai propri obblighi di pagamento, collaborazione o altri obblighi o doveri oppure non vi adempia in misura sufficiente o puntuale; oppure qualora sussistano ostacoli che GIFAS non sia in grado di evitare, pur esercitando la dovuta diligenza, che impediscano a GIFAS di effettuare forniture e prestazioni o complichino le stesse in modo insostenibile, come ad es. cattivo tempo, scioperi, blocchi, atti terroristici, guerra, disordini, catastrofi naturali, incendi, acqua, incidenti, epidemie, notevoli guasti al funzionamento, conflitti di lavoro, misure e omissioni da parte delle autorità, divieti di importazione ed esportazione, carenza di energia e materie prime, consegne ritardate o difettose delle materie prime necessarie, di semilavorati o prodotti finiti, scarto di importanti pezzi in lavorazione, tra gli altri («forza maggiore»).

## 5. Doveri di collaborazione del cliente

5.1 In caso di prestazione di servizi presso il cliente, questi è tenuto a garantire la sicurezza del personale della GIFAS in qualsiasi momento e a consentire al personale l'utilizzo di opportuni locali, postazioni di installazione e lavoro a titolo gratuito. In caso di sicurezza carente, GIFAS ha diritto a rifiutare i lavori o a interromperli immediatamente. Se il cliente non adempie correttamente o puntualmente ai propri doveri

di collaborazione, GIFAS ha diritto ad adempiere ad essi a spese del cliente o a incaricare terzi.

## 6. Riserva di proprietà

6.1 Prestazioni e forniture restano di proprietà di GIFAS fino a completo pagamento. Il cliente si impegna a collaborare al fine di soddisfare tutti i requisiti di forma imprescindibili per la validità legale della riserva di proprietà, alla prima richiesta e a titolo gratuito.

## 7. Trasferimento dei rischi

7.1 Se GIFAS presta dei servizi, il cliente si assume in qualsiasi momento i rischi relativi alle proprie opere e macchine e a materiale, pezzi di ricambio e materiale ausiliario messi a disposizione dallo stesso (incl. metalli di recupero, componenti di costruzione riutilizzabili, materiale pericoloso, ecc.). Per i contratti di fornitura, il trasferimento dei rischi al cliente avviene al ritiro della fornitura a domicilio oppure, in caso di contratti (di fornitura) d'opera, con l'installazione della fornitura. Se il trasporto di una fornitura ritarda su richiesta del cliente o per altri motivi di cui non risponde GIFAS, il rischio passa al cliente dal momento della consegna a domicilio inizialmente previsto. Da tale momento in poi, la fornitura viene depositata in magazzino a spese e a rischio del cliente.

## 8. Prova e collaudo

8.1 Ove concordato, viene effettuato un test di collaudo a cura del cliente e di GIFAS congiuntamente. Il test di collaudo deve avvenire entro 14 giorni dal momento in cui GIFAS ha dichiarato la propria disponibilità al collaudo. Eventuali difetti devono essere riportati su un protocollo, che deve essere firmato da entrambe le parti. Difetti di piccola entità che non compromettono il funzionamento, non impediscono il non collaudo. Del resto, il cliente è tenuto a verificare le forniture e i servizi prestati da GIFAS e a segnalare tempestivamente per iscritto eventuali difetti entro un'opportuna scadenza, tuttavia al massimo entro 8 giorni. Se il cliente omette ciò, forniture e prestazioni sono da ritenersi approvate. Il collaudo o l'approvazione delle forniture e delle prestazioni è da ritenersi avvenuto anche se il cliente non prende parte ad un eventuale test di collaudo, si rifiuta di sottoscrivere un protocollo di collaudo oppure il collaudo non avvenga entro il termine massimo 14 giorni dalla comunicazione della disponibilità al collaudo per motivi di cui GIFAS non risponde; se il cliente utilizza o mette in funzione le forniture o le prestazioni, le deposita in magazzino o le approva tacitamente in altro modo; oppure ove il cliente rifiuti l'accettazione in maniera illegittima. Non sono previsti diritti di garanzia per difetti che dovevano essere individuati in occasione di un controllo non avvenuto o di un eventuale collaudo congiunto con la consueta diligenza da parte del cliente.

## 9. Garanzia

9.1 Nei casi in garanzia, GIFAS, a sua discrezione, può eliminare i difetti mediante miglioria, fornire in cambio merce o opere prive di difetti oppure concedere una opportuna riduzione del prezzo. I pezzi sostituiti diventano di proprietà di GIFAS. In caso di difetto, il cliente è tenuto ad adottare immediatamente opportune misure di riduzione del danno e a concedere a GIFAS un periodo di tempo adeguato e l'opportunità di eliminare i difetti. GIFAS si assume le spese di eventuale eliminazione dei difetti sostenute nel proprio stabilimento. Ove non fosse possibile eliminare i difetti nello stabilimento di GIFAS, gli ulteriori costi correlati sono a carico del cliente. I costi di smontaggio e montaggio e di trasporto di pezzi difettosi sono in ogni caso a carico del cliente. Sono esclusi dalla garanzia difetti dovuti a circostanze di cui GIFAS non è responsabile. Questi sono in particolare guasti dovuti al mancato rispetto delle disposizioni di utilizzo e manutenzione; sollecitazione eccessiva o altrimenti inadeguata; effetti chimici o elettrolitici; materiale d'esercizio in

- 9.2 deguato; effetti di prestazioni di terzi, usura e logorio in modalità di esercizio normale (danni dovuti a incidenti, atti vandalici, ecc.). La garanzia in generale è esclusa qualora il cliente o terzi abbiano apportato modifiche o riparazioni senza previo consenso scritto da parte di GIFAS. Per il resto, GIFAS non si assume alcuna responsabilità relativa al fatto che software o programmi possano essere impiegati senza errori né interruzioni in tutte le configurazioni desiderate dal cliente come anche per materiale messo a disposizione o fornito dal committente o dal cliente. Per forniture e prestazioni di subappaltatori o subfornitori previste dal cliente, GIFAS si assume esclusivamente la responsabilità nell'ambito dell'obbligo di garanzia dei subfornitori o subappaltatori in questione. Per apparecchiature e macchine, in ogni caso e al massimo si applica la rispettiva garanzia di legge o commerciale del produttore o fornitore corrispondente.
- 9.3 Il periodo di garanzia è di due anni (periodi diversi si applicano solo previo accordo o dove confermati contrattualmente per iscritto). Se le parti concordano un collaudo congiunto, il periodo di garanzia decorre dal momento in cui è avvenuto il collaudo oppure, secondo il punto 8, entro il quale si sarebbe dovuto effettuare il collaudo al più tardi. Per il resto, il periodo di garanzia in caso di prestazioni, decorre dalla fine della prestazione stessa, e in caso di forniture, dal momento della consegna delle forniture da domicilio. Se forniture e prestazioni o la relativa spedizione, trasporto, ecc. vengono ritardati per motivi di cui non risponde GIFAS, il periodo di garanzia termina al massimo 24 mesi dalla comunicazione di disponibilità della fornitura o prestazione. Per pezzi di ricambio, aggiornamenti, pezzi migliorati e simili, il periodo di garanzia termina dopo 6 mesi.

## **10. Lavori a regia**

- 10.1 Per lavori a regia si applicano le tariffe aggiornate di GIFAS. Le relazioni di lavoro a regia sottoscritte dal cliente valgono quale riconoscimento di forniture e servizi prestati. Le relazioni di lavoro a regia sono da considerarsi approvate se il cliente non reclama entro 7 giorni di calendario. Per lavori a regia che non possono essere conteggiati secondo le tariffe di lavoro a regia di GIFAS, si applicano le tariffe del USIE.

## **11. Accordi accessori**

- 11.1 Altri accordi diversi dalle presenti CCG e accordi accessori si applicano solo ove concordati per iscritto.

## **12. Diritto applicabile**

- 12.1 Se le presenti CCG non contengono regole speciali, si applicano le disposizioni del diritto obbligatorio svizzero. Qualora singole disposizioni delle presenti CCG risultino inefficaci o lo diventino, le restanti definizioni restano intatte.

## **13. Luogo di adempimento e foro competente**

- 13.1 Il foro competente è il tribunale della sede dell'azienda di Rheineck, in Svizzera. Tutte le eventuali divergenze vengono decise esclusivamente dai tribunali di competenza del Cantone di San Gallo (Svizzera).